


*COMUNE DI BUSSERO
(Provincia di Milano)*



***REGOLAMENTO
GENERALE PER LA
GESTIONE DELLE
ENTRATE COMUNALI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 121 del 22.12.1998,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 del 27.2.2002,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 del 20.12.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 del 04.07.2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 del 28/02/2011

TESTO COORDINATO

INDICE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	1
ARTICOLO 1	4
FINALITA'	4
ARTICOLO 2	4
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	4
ARTICOLO 3	5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI.....	5
ARTICOLO 4	5
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI.....	5
ARTICOLO 5	5
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	5
ARTICOLO 6	6
RESPONSABILE DELLE ENTRATE.....	6
ARTICOLO 7	6
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA.....	6
ARTICOLO 8	7
MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.....	7
ARTICOLO 9	7
TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE.....	7
ARTICOLO 10	8
SANZIONI TRIBUTARIE	8
ARTICOLO 11	9
ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	9
ARTICOLO 12	9
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	9
ARTICOLO 13	9
AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE	9
ARTICOLO 14	10
AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	10
ARTICOLO 15	10

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	10
RIDUZIONE DELLE SANZIONI.....	10
ARTICOLO 16.....	10
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.....	10
ARTICOLO 17.....	11
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.....	11
ARTICOLO 18.....	11
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	11
ARTICOLO 19.....	11
DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO,.....	11
RIDURNE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI.....	11
TRIBUTI EVASI.....	11
ARTICOLO 20.....	12
RAVVEDIMENTO.....	12
ARTICOLO 21.....	12
ARTICOLO 22.....	13
INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI.....	13
ARTICOLO 23.....	13
INTERESSI PER RISCOSSIONI E RIMBORSI.....	13
ARTICOLO 24.....	13
RAPPORTI ESAURITI.....	13
ARTICOLO 25.....	14
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	14

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997 ed al decreto legislativo 446 del 1997.
2. La disciplina regolamentare ha come scopo:
 - ⇒ La riduzione degli adempimenti in capo ai Cittadini;
 - ⇒ L'ottimizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - ⇒ La semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento;
 - ⇒ L'individuazione delle competenze e delle responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - ⇒ Il potenziamento della capacità di controllo e di verifica;
 - ⇒ L'attuazione di una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali sono le seguenti:
 - ⇒ I tributi comunali;
 - ⇒ Le entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori;
 - ⇒ Le entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione della base imponibile, quando non specificatamente indicati dalla legge, le modalità di verifica e di controllo delle posizioni contributive, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

3. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione di canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale, entro il termine per la approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. In via generale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata spetta al Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio della autonomia, la determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni.
2. La determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni, delle esenzioni e delle esclusioni è attuata in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
3. Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
4. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità

relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.

ARTICOLO 6

RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate, cui sono state affidate dal piano esecutivo di gestione.
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
3. Il dirigente del servizio responsabile della entrata o il funzionario responsabile nominato dall'ente gestore del servizio esternalizzato, contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, della indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
4. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo o il funzionario responsabile nominato dall'ente gestore del servizio esternalizzato, attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 7

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. I dirigenti dei servizi o i funzionari responsabili nominati dagli enti gestori dei servizi esternalizzati, appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
4. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.
5. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

6. Compete al dirigente del servizio tributi o al funzionario nominato dall'ente gestore del servizio esternalizzato, la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete altresì al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.
7. I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti da servizi che gestiscono le entrate ad eccezione dei ruoli per le violazioni al codice della strada di competenza della polizia municipale. Gli elenchi, corredati dalla documentazione ovvero dalla attestazione del dirigente che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio tributi ogni centoventi giorni e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.
8. La procedura prevista dal R.D. 639 del 1910 è di competenza del dirigente del servizio tributi o del funzionario responsabile nominato dall'ente gestore del servizio esternalizzato.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base al versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - ⇒ Tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - ⇒ Tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - ⇒ Tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - ⇒ Tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma della seconda e quarta modalità indicate al comma precedente e le modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

ARTICOLO 9

TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei punti seguenti:
 - a. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti fino ad massimo di 6 (sei) rate semestrali con un importo minimo a rata pari a €. 1.000,00, ad eccezione dell'ultima rata che sarà a saldo.

A questi importi devono essere applicati gli interessi legali calcolati a giorno, per i giorni di dilazione del pagamento. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno la metà delle rate. La richiesta per la dilazione di pagamento dovrà essere inoltrata all'ufficio competente obbligatoriamente prima del termine stabilito per il versamento.

- b. I pagamenti di importi, non conseguenti ad accertamento e non disciplinati specificatamente dalla normativa tributaria, possono essere dilazionati fino ad un massimo di 6 (sei) rate semestrali con un importo minimo a rata pari a € 300,00, ad eccezione dell'ultima rata che sarà a saldo.

A questi importi devono essere applicati gli interessi legali calcolati a giorno, per i giorni di dilazione del pagamento. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno la metà delle rate. La richiesta per la dilazione di pagamento dovrà essere inoltrata all'ufficio competente obbligatoriamente prima del termine stabilito per il versamento.

2. I pagamenti delle entrate comunali non regolati da contratti, leggi o regolamenti specifici, possono essere dilazionati fino ad un massimo di 6 (sei) rate semestrali con un importo minimo a rata pari a € 150,00, ad eccezione dell'ultima rata che sarà a saldo.

A questi importi devono essere applicati gli interessi legali calcolati a giorno, per i giorni di dilazione del pagamento. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno la metà delle rate. La richiesta per la dilazione di pagamento dovrà essere inoltrata all'ufficio competente obbligatoriamente prima del termine stabilito per il versamento.

3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- Essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- Ha debiti scaduti e non pagati verso il comune, di qualsiasi natura;
- Si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, attestate dal funzionario dei servizi sociali.

ARTICOLO 10

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni. Nella commisurazione della sanzione si deve aver riguardo ai seguenti criteri:

- ⇒ alla gravità della violazione commessa;
- ⇒ al comportamento posto in essere dal trasgressore e all'opera dallo stesso svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze;
- ⇒ alle condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- ⇒ alla personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- ⇒ all'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- ⇒ all'applicazione della norma più favorevole al contribuente (favor rei) nel caso di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione che la prevede;

2. L'irrogazione della sanzione compete al funzionario responsabile della gestione del tributo o al funzionario responsabile nominato dall'ente gestore del servizio esternalizzato.

ARTICOLO 11

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata o al funzionario responsabile nominato dall'ente gestore del servizio esternalizzato, il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e da regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Salvo non diversamente disposto da uno specifico Progetto di Intervento Finalizzato, il coordinamento di tutto il personale impiegato nelle attività di controllo e di verifica compete al responsabile anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento – prima della emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione – può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuati nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n.142.

ARTICOLO 12

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

ARTICOLO 13

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente l'ufficio tributi manda un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ARTICOLO 14

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art.13, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

ARTICOLO 15

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 13, o dell'art.14, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.14, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

ARTICOLO 16

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 15, mediante uno dei modi di pagamento

elencati nel precedente articolo 8. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 9 comma 2.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

ARTICOLO 17

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 16, comma 1 , ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 15. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

ARTICOLO 18

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO,

RIDURNE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI

TRIBUTI EVASI

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
 - ⇒ Del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - ⇒ Di un ottavo della sanzione indicata;
 - ⇒ Degli interessi.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

ARTICOLO 20

RAVVEDIMENTO

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, si applicano non oltre i termini previsti e secondo le modalità ivi stabilite.

ARTICOLO 21

IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI TRIBUTI

1. Per ciascun tributo di propria competenza non sono dovuti né i versamenti, né i rimborsi fino alla concorrenza di € 5,00 (euro cinque).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1, si intende non comprensivo di sanzioni e di interessi gravanti sul tributo.

3. Ai tributi non dovuti su base annua ma su base temporanea (tosap temporanea, pubblicità temporanea, diritti sulle pubbliche affissioni e tta giornaliera) non si applica il limite minimo e, pertanto, gli stessi dovranno essere versati per intero.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Per tutti i provvedimenti di rimborso e di accertamento, si applica il presente articolo anche per le annualità precedenti.

ARTICOLO 22

INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI

1. Le sanzioni per violazione delle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

ARTICOLO 23

INTERESSI PER RISCOSSIONI E RIMBORSI

1. La misura annua degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi di competenza dell'ente è pari a quella del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza, per le riscossioni dal giorno in cui sono divenuti esigibili, per i rimborsi dalla data dell'eseguito versamento.
2. Anche per le entrate di natura patrimoniale o tariffarie trova applicazione il saggio di interesse legale, a eccezione della tariffa di igiene ambientale che è stabilito da apposito regolamento.

ARTICOLO 24

RAPPORTI ESAURITI

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole tra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2008. Il regolamento unitamente alla relativa delibera comunale, deve essere trasmesso al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Tutte le modifiche alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 121 del 22/12/1998 ed è entrato in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

Modificato dal C. C. con atti n. 12 del 27/02/2002, n. 68 del 20/12/2007, n. 29 del 4/07/2008 e n. 16 del 28/02/2011.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione di C.C. n. 16 in data 28/02/2011, di modifica, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/03/2011 al giorno 25/03/2011 ed è immediatamente esecutiva.

Bussero, lì 28/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Carmela Imparato

Le modifiche al presente regolamento, adottate con deliberazione consigliere n. 16 del 28.02.2011, hanno efficacia dal 1/01/2011.

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 29.

Bussero, lì 28/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Carmela Imparato